

COMUNE DI SALUZZO

STATUTO

Il presente Statuto:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 15.10.1991 con atto n. 178, divenuto esecutivo il 9.1.1992 ed è entrato in vigore l'8.4.1992
- 2) E' stato modificato:
 - con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 29.6.1994, divenuta esecutiva il 25.7.1994;
 - con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 105 del 29.9.1997 divenuta esecutiva il 24.11.1997 e n. 18 del 10.2.1998 divenuta esecutiva il 18.3.1998;
 - con deliberazione del Consiglio Comunale n. 128 del 19.11.1999, divenuta esecutiva il 3.1.2000;
 - con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28.3.2001, divenuta esecutiva il 2.5.2001;
 - con deliberazione del Consiglio Comunale **n. 16 del 17.3.2009**, divenuta esecutiva il 14.4.2009

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

CAPO I IL COMUNE

Art. 1 Comune di Saluzzo

1. Il Comune di Saluzzo, in quanto soggetto di autonomia locale secondo i principi della costituzione italiana, è organismo preposto alla cura e rappresentanza delle esigenze comuni alla collettività insediata con rapporto di residenza sul suo territorio. Esso può altresì, in conformità al presente statuto, curare le esigenze proprie di quanti, per ragioni di studio o di lavoro, partecipano in modo non stabile alla vita della collettività residente.

2. Il Comune concorre, insieme alle altre istituzioni pubbliche e agli organismi di carattere privato, allo sviluppo delle condizioni materiali e spirituali della comunità e intende continuare a svolgere il ruolo di centro propulsore ed erogatore dei servizi a favore di tutta la zona, che ha svolto nei secoli costituendo un tangibile esempio della positività della collaborazione con la migliore cultura europea degli anni del Marchesato.

3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto e dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

3-bis Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonomia iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 2

Titolo di Città, Stemma, Gonfalone

1. Il Comune si fregia del titolo di "Città" di cui è stato insignito con bolla del Papa Giulio II in data 29.10.1511.

2. Il Comune ha come suo segno distintivo lo stemma riconosciuto con provvedimento in data 09.03.1935 del Presidente del Consiglio dei Ministri ed iscritto nel Libro Araldico degli enti morali.

3. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto con provvedimento in data 09.03.1935 del Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad Enti od associazioni operanti nel territorio Comunale e le relative modalità.

Art. 3

Territorio

1. Il Comune di Saluzzo comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica. Ha una superficie complessiva di chilometri quadrati 75,78 con territorio in parte pianeggiante ed in parte collinare.

2. Il territorio di cui al precedente comma comprende:

a) Saluzzo, capoluogo, nel quale è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici;

b) le frazioni: Via dei Romani e Cervignasco;

c) le regioni o borgate: Bronda, Via della Croce, Paracollo, Paschere, Ruata Re, Torrazza, Ruata Eandi, Colombaro dei Rossi, Stella.

3. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale e alla denominazione della sede sono apportate con legge regionale ai sensi degli artt. 117 e 133 della Costituzione previa audizione della popolazione del Comune.

4. Le modificazioni alla denominazione delle frazioni e borgate possono essere disposte dal Consiglio Comunale previa consultazione popolare.

Art. 4

Finalità

1. Il Comune:

a) partecipa attivamente alle Associazioni nazionali ed internazionali degli enti locali;

b) esercita le funzioni proprie assicurando la massima informazione e partecipazione dei singoli cittadini, gruppi e delle organizzazioni;

c) soppressa

d) riconosce la propria identità culturale nei principi di salvaguardia dell'ambiente, dei valori artistici e nella solidarietà con le comunità insediate nel suo contesto territoriale, con particolare riferimento alle realtà di valle;

e) nell'ambito della collettività promuove condizioni di pari dignità dei singoli, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali;

f) si impegna, nell'ambito delle proprie possibilità, alla realizzazione di un modello di sviluppo fondato sulla pace, sulla collaborazione tra i popoli, sul diritto all'autodeterminazione e sulla rimozione degli ostacoli che impediscono la promozione della persona umana.

Art. 5

Partecipazione alla vita del Comune

1. I residenti partecipano alla vita del Comune acquistandone diritto con il compimento del 16° anno di età.

2. Il Comune promuove forme di partecipazione anche per i non residenti che sul suo territorio esercitano con continuità attività di studio o di lavoro.

3. Apposito regolamento determinerà le modalità di esercizio dei diritti indicati ai commi precedenti.

Art. 6

Informazione e pubblicità degli atti amministrativi

1. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione alla vita sociale e politica.
2. A tal fine il Comune riconosce la pubblicità di tutti gli atti e documenti amministrativi ad eccezione di quelli dichiarati riservati da espresse disposizioni di legge.
3. Quando ne sia richiesto tramite l'ufficio del difensore civico provvede ad acquisire informazioni su atti amministrativi di altri organismi pubblici o privati, sempre che l'acquisizione, ad insindacabile giudizio del difensore civico, rivesta obiettiva utilità informativa per il singolo o per la comunità.

Art. 7

Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro nonché alla tutela della maternità e della prima infanzia.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con riferimento alle fasce deboli della società, in particolare alle nuove forme di emarginazione promuovendo e realizzando forme di collaborazione con Enti ed Associazioni operanti sul territorio.
3. Il servizio di assistenza sociale si intende esteso anche a coloro che dimorano temporaneamente sul territorio comunale.

Art. 8

Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, gli equilibri naturali e le varietà degli ecosistemi, la protezione delle specie animali e vegetali, anche attuando piani per la difesa del suolo e per l'eliminazione delle cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, riconoscendone la fondamentale importanza e garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 9

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali ed opera per la sua divulgazione e valorizzazione anche nell'ambito delle strutture scolastiche.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni e singoli cittadini.

4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento.

Art. 10

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti produttivi turistici e commerciali.

2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

Art. 11

Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore. Particolare attenzione andrà riservata alle esigenze delle donne, in particolare di quelle che lavorano.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

3. Valorizza ed incentiva le attività produttive a carattere industriale e l'agricoltura, rendendosi promotore di tutte quelle iniziative, nei settori delle infrastrutture e della prestazione di servizi che valgano a favorire la specializzazione delle colture, migliorare il livello qualitativo delle produzioni ed a favorirne la trasformazione e commercializzazione.

4. Sviluppa le attività turistiche promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

5. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi e svolge ogni opportuna azione a sostegno dell'occupazione giovanile.

Art. 12

Programmazione economico-sociale e territoriale

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione democratica, favorendo la partecipazione di cittadini, singoli od associati, alla determinazione degli obiettivi generali e fondamentali dell'Ente, attuando idonee forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia di Cuneo e la Regione Piemonte.

2. Concorre alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione Piemonte acquisendo, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche, culturali operanti nel suo territorio.

Art. 13

Partecipazione e cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività amministrativa e politica dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.

3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 14

Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente può disporre:

a) la costituzione di aziende speciali;

b) la partecipazione a consorzi od a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale oppure a società miste con partecipazione non maggioritaria, come previsto dalla normativa vigente;

c) la stipulazione di apposita convenzione con altri comuni, interessati alla gestione del servizio;

d) la concessione a terzi;

e) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

Art. 15

Albo Pretorio

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Il Dirigente Amministrativo è responsabile delle pubblicazioni.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 16

Composizione

1. Il Consiglio è il massimo organo istituzionale elettivo del Comune.

2. Le norme riguardanti la composizione, l'elezione, la durata in carica, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei Consiglieri Comunali sono fissate dalla legge e dallo Statuto.

2-bis La disciplina della dichiarazione preventiva e del rendiconto delle spese per la campagna elettorale, di cui all'art. 30 della legge 25.3.93, n. 81, è demandata al regolamento del Consiglio comunale.

3. I Consiglieri prendono possesso della carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Art. 17

Sessione del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie su convocazione del Presidente, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del successivo articolo 18.

2. Le sessioni ordinarie debbono svolgersi per l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo.

3. Le sessioni straordinarie hanno luogo su richiesta del Sindaco o su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune o su richiesta della Conferenza dei Capi-gruppo, purché rappresenti un quinto dei Consiglieri.

4. La riunione in sessione straordinaria deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente.

5. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.

6. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

Art. 18

Presidenza, nomina del Presidente, convocazione, validità e verbali delle sedute

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente eletto dall'Assemblea.

1-bis Il Presidente del Consiglio è eletto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati ed a scrutinio segreto. Dopo due votazioni in cui non sia stato raggiunto il quorum previsto, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno ottenuto il maggior numero di consensi. E' eletto colui che consegue la maggioranza semplice. A parità di voti prevale il più anziano per cifra elettorale.

2. Il Presidente dell'Assemblea convoca il Consiglio con avviso scritto da consegnare a domicilio ai Consiglieri.

3. Al fine di garantire la partecipazione dei cittadini alle sedute del Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio predispone adeguate forme di pubblicità alle convocazioni del Consiglio ed ai loro ordini del giorno.

4. La prima seduta del Consiglio per l'esame delle condizioni degli eletti, per l'elezione del Presidente, per il giuramento del Sindaco e per la comunicazione dei componenti della Giunta deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto. La seduta è presieduta dal Consigliere Anziano fino all'elezione del Presidente dell'Assemblea. Qualora il Consigliere Anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la

presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo.

5. Il Consiglio delibera validamente con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati ed a maggioranza assoluta dei votanti, salvo che la legge, lo Statuto o il Regolamento prevedano una maggioranza diversa. In seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno dalla data fissata per la prima seduta, il Consiglio delibera validamente con l'intervento di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco.

6. I verbali delle riunioni del Consiglio sono sottoscritti da chi presiede la seduta e dal Segretario Comunale che ne cura la pubblicazione.

7. Le norme relative alla pubblicità ed alla segretezza delle sedute, alla presidenza delle stesse, alle discussioni e votazioni sono stabilite nel Regolamento.

Art. 18 bis

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3. Con cadenza annuale, in sede di bilancio preventivo e in sede di conto consuntivo, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del sindaco e dei rispettivi assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 19 Competenze

1. Il Consiglio svolge funzioni di indirizzo politico-amministrativo e programmatico al fine soprattutto di armonizzare l'esplicazione dei servizi previsti dalle leggi e dallo Statuto alle esigenze complessive della collettività comunale.

2. Ad esso competono le decisioni sugli atti fondamentali del Comune nel limite delle leggi vigenti, nonchè la discussione e l'approvazione, in apposito documento degli indirizzi generali di governo.

3. Spetta altresì al Consiglio il controllo politico-amministrativo su tutte le attività comunali, nonchè il controllo sull'attuazione da parte dell'esecutivo degli atti fondamentali di cui al precedente comma.

4. L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

5. Spetta esclusivamente al Consiglio la potestà regolamentare nelle materie e sugli oggetti previsti dalle leggi. Detta potestà si esercita con l'approvazione, in forma palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, di singoli schemi redatti in articoli.

6. E' altresì di competenza del Consiglio la definizione dei criteri generali per il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nonchè degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonchè la nomina dei rappresentanti del Consiglio sempre presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

Art. 20 Commissioni Consiliari Permanenti

1. Il Consiglio Comunale, all'inizio di ogni tornata amministrativa istituisce, nel proprio seno, Commissioni Consiliari Consultive Permanenti composte con criterio proporzionale in relazione alla composizione del Consiglio stesso.

2. Le Commissioni hanno essenzialmente funzioni consultive sulle più importanti questioni da sottoporre a deliberazione del Consiglio. Ove richieste, possono esprimere pareri anche su questioni di stretta competenza della Giunta.

3. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.

4. Le Commissioni possono invitare alle loro riunioni il Sindaco e gli Assessori per sentirli e/o informarli circa argomenti specifici e predeterminati. Il Sindaco e gli Assessori sono tenuti ad intervenire in persona o tramite loro delegati.

5. Le norme sulla composizione, sul funzionamento e sulle modalità di voto sono stabilite dal Regolamento.

Art. 20 bis

Commissioni consiliari d'indagine o di controllo o di garanzia sull'attività amministrativa

1. Il Consiglio Comunale può altresì, a maggioranza assoluta dei propri membri, istituire, al proprio interno, Commissioni di indagine o di controllo o di garanzia sull'attività dell'Amministrazione.

2. Tali Commissioni sono composte da almeno tre Consiglieri, di cui uno di minoranza. Le Commissioni hanno libero accesso a tutti i documenti amministrativi e possono richiedere informazioni ai dipendenti, che hanno l'obbligo di fornire tutti i dati, fatti e documenti, senza vincolo di segreto d'ufficio. Le stesse riferiscono al Consiglio Comunale del loro operato nel termine di tre mesi dalla loro investitura. Nel caso di indagini particolarmente lunghe e complesse può essere concesso una proroga di tre mesi.

3. Per quanto attiene al funzionamento di dette Commissioni di inchiesta varranno tutte le norme previste per le Commissioni Consiliari permanenti, in quanto non contrastanti con la natura e gli scopi delle Commissioni di inchiesta medesime.

4. Qualora si tratti di commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza delle stesse è attribuita alle opposizioni.

Art. 21

Commissioni speciali

1. Il Consiglio può istituire, scegliendone i componenti anche al di fuori del proprio seno, commissioni speciali incaricate di condurre studi, di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferirne al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune.

2. All'atto della loro istituzione, il Consiglio ne definisce i tempi di operatività, gli ambiti e gli obiettivi, nonché lo scioglimento automatico alla presentazione della relazione conclusiva.

Art. 21 bis Gettoni di presenza

Ai componenti non Consiglieri Comunali delle commissioni consultive, a carattere permanente, previste da disposizioni di legge, purchè formalmente istituite e convocate, viene corrisposto un gettone di presenza pari a quello determinato per i Consiglieri Comunali secondo le specifiche disposizioni di legge.

CAPO II I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 22 Il Consigliere Comunale - Doveri

1. Ciascun Consigliere rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato, e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

2. I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari Permanenti e degli altri organismi consultivi dei quali facciano parte.

3. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comuna-

le. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questo ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 23

Il Consigliere Comunale - Poteri

1. Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.
4. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 24

Dimissioni, surrogazioni e supplenze dei Consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio. Esse devono essere assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Entro e non oltre dieci giorni il Consiglio procede alla surroga dei consiglieri dimissionari procedendo con separate deliberazioni e seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
2. Si procede alla surrogazione e supplenza dei Consiglieri in conformità all'art. 45 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2-bis. Non si fa luogo a surrogazione qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 141, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 25

Il Consigliere Anziano

1. E' Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri ai sensi del comma 11 dell'art. 73 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Al Consigliere Anziano, oltre alle funzioni che gli sono riservate dalla legge, compete anche sottoscrivere le deliberazioni del Consiglio in caso di impossibilità assoluta di chi lo ha presieduto. In questo caso la sottoscrizione deve essere effettuata da parte del Consigliere Anziano presente nella seduta.

2-bis Al Consigliere Anziano compete inoltre esercitare le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 26

Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri devono costituirsi in gruppi composti da un minimo di 2 componenti.

2. Ai Gruppi Consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza di ognuno di essi.

3. Ogni gruppo dovrà designare un proprio Capogruppo, che eserciterà le funzioni previste dalla legge e dal regolamento del Consiglio Comunale.

4. I Capigruppo concorrono a formare la Conferenza dei Capigruppo le cui funzioni, come organismo consultivo di partecipazione all'attività del Consiglio, saranno stabilite da regolamento di cui al precedente comma.

5. Alla conferenza dei Capigruppo di cui al punto 4, partecipano anche i Consiglieri singoli non costituitisi in gruppo.

CAPO III LA GIUNTA COMUNALE

Art. 27

Composizione, nomina ed incompatibilità

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da sette Assessori. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, che possono essere scelti, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

2. Le modalità per l'elezione del Sindaco e la nomina della Giunta nonché la loro durata in carica sono stabilite dalla legge.

3. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale.

4. Qualora un Consigliere Comunale assuma la carica di Assessore nella Giunta, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

5. soppresso

6. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

7. Oltre ai casi di incompatibilità previsti dalla legge non possono far parte della Giunta, il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere inoltre nominati rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

8. Al Sindaco nonché agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune. I componenti la Giunta Comunale com-

petenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Art. 28

Funzionamento

1. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti dei loro settori in base alle deleghe ricevute.

2. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.

3. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi presiede la seduta.

4. Le sedute non sono pubbliche.

5. I verbali delle riunioni della Giunta sono sottoscritti dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta e dal Segretario che ne cura la pubblicazione.

Art. 29

Deleghe

1. Il Vicesindaco è colui che è stato nominato come tale dal Sindaco.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 53 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Vicesindaco sostituisce il Sindaco con tutti i poteri nei casi di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. In mancanza del Sindaco o del Vice Sindaco ne fa le veci l'Assessore più anziano di età..

3. Il Sindaco attribuisce con atto scritto ai singoli Assessori le materie per le quali essi esplicheranno la loro collaborazione con il medesimo, autorizzandoli eventualmente anche alla firma degli atti ed a presiedere, in sua vece, organi collegiali. Dette materie dovranno essere raggruppate per settori omogenei. Il Sindaco potrà, in ogni momento, muta-

re l'attribuzione delle suddette materie ai singoli Assessori, senza necessità di alcuna motivazione e potrà anche revocare uno o più Assessori, dando, in questo caso motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

Art. 30 Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie tutti gli atti di Amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, del Segretario, del Direttore Generale o dei dirigenti; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività.

2. In particolare provvede a tutte le funzioni di amministrazione, svolgendo altresì attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, nonché all'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in base ai criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 31 Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il Sindaco.

3. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Copia della mozione deve essere trasmessa al Sindaco e al Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio provvede ad inviarne copia a tutti i Consiglieri con la comunicazione di fissazione della discussione.

4. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

5. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni dello stesso e degli Assessori.

Art. 32

Cessazione di singoli componenti della Giunta

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:

- a) morte;
- b) dimissioni;
- c) revoca;
- d) decadenza.

2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco. Le dimissioni sono irrevocabili ed hanno efficacia dal momento della surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

3. La revoca di uno o più Assessori può essere disposta, in ogni momento, dal Sindaco, che dovrà darne motivata comunicazione al Consiglio.

4. Gli Assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e quando non intervengano a tre sedute consecutive della Giunta senza giustificato motivo.

5. Alla sostituzione dei singoli Assessori deceduti, dimissionari, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta.

CAPO IV IL SINDACO

Art. 33

Funzioni

1. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione comunale.

2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge.

3. Esercita altresì le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali e regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Art. 34

Competenze

1. Il Sindaco, in qualità di organo responsabile dell'Amministrazione Comunale:

a) convoca e presiede la Giunta Comunale, ne fissa l'ordine del giorno e determina il giorno dell'adunanza;

b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;

c) indice i referendum comunali;

d) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;

e) ha la rappresentanza in giudizio del Comune e, previa autorizzazione della Giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

f) provvede all'osservanza dei regolamenti;

g) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

h) indice la conferenza dei servizi nei casi previsti dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

i) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

l) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;

m) nomina il Segretario Generale, il Direttore Generale, nonché i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo i criteri stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti comunali, provvede alle revoche ai sensi di legge;

n) risponde, entro trenta giorni, in prima persona o tramite gli Assessori delegati alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri;

n-bis) informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'art. 36 del regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;.

o) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti.

Art. 34 bis

Dimissioni, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1. trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

CAPO V

IL DIFENSORE CIVICO

Art. 35

Elezione, prerogative, mezzi e rapporti con il Consiglio Comunale

1. E' prevista l'istituzione del difensore civico il quale svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale segnalando gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. In generale il difensore civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dello Statuto e dei regolamenti del Comune e dei regolamenti degli enti controllati dal Comune. In particolare, nei confronti delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, riguardanti le materie previste dalla legge, esercita il controllo di legittimità con le forme, i modi ed i limiti previsti dalla legge medesima.

3. L'elezione del difensore civico avviene con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del Consiglio Comunale su una rosa di candidati, che abbiano compiuto 40 anni, proposti dagli organismi di partecipazione o per i quali abbiano sottoscritto almeno 150 cittadini aventi diritto ai sensi dell'art. 5. Nel caso in cui, scaduto il termine per la presentazione delle candidature, non sia pervenuto alcun nominativo, le candidature stesse potranno essere proposte dalla Conferenza dei capigruppo.

4. E' eleggibile a Difensore Civico chi abbia i seguenti requisiti:

- a) abbia compiuto i 40 anni di età;
- b) sia munito almeno di diploma di Scuola Media Superiore;
- c) abbia maturato una comprovata esperienza nel campo della Pubblica Amministrazione, ovvero abbia acquisito, in ragione dell'attività svolta o degli incarichi assunti, professionalità, esperienza e conoscenze, anche non nel settore della Pubblica Amministrazione, tali da attribuirgli i titoli necessari per lo svolgimento dell'incarico;
- d) dia ampia garanzia di indipendenza, di probità e di competenza;
- e) non abbia subito condanne penali definitive o non abbia pendenze penali in corso.

4-bis. Non è eleggibile alla carica colui per il quale sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità per l'elezione a sindaco o consigliere comunale previste dagli artt. 60 e 63 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 o una delle cause di ineleggibilità a sindaco previste dall'art. 61 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

5. Il difensore civico cessa dalla carica:

- a) alla scadenza del mandato, di norma con la scadenza del Consiglio Comunale;

b) per dimissioni, morte od impedimento grave;

c) quando il Consiglio Comunale, con la maggioranza dei quattro quinti dei suoi componenti, deliberi la revoca della designazione per gravi violazioni della legge, dello Statuto o dei regolamenti comunali o, sempre con la suddetta maggioranza, su richiesta motivata sottoscritta da almeno 150 cittadini.

6. Il difensore civico agisce di propria iniziativa o su proposta dei cittadini singoli o associati.

7. Al difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio, se non per gli atti riservati per espressa indicazione della legge.

8. Il difensore civico deve presentare annualmente una relazione al Consiglio Comunale sull'attività svolta.

8-bis. Per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico è assegnato almeno 1 dipendente della carriera direttiva come individuato dalla dotazione organica del Comune.

ITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI

Art. 36

Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune promuove organismi di partecipazione e favorisce la formazione e la valorizzazione delle Associazioni.

2. Gli organismi di partecipazione possono essere promossi secondo i seguenti criteri:

- a) per territorio (Comitati o Consigli di Quartiere e/o di Frazione);
- b) per materia (es. Consulta per l'ambiente);
- c) per aggregazione di interessi (es. Comitato dei Consumatori).

3. Gli organismi di partecipazione e le Associazioni, facendosi interpreti di interessi settoriali collaborano con l'Amministrazione nella ricerca, prospettazione e soluzione dei vari problemi.

4. Viene istituito l'Albo comunale delle Associazioni e dei Comitati a cui sono iscritte, previa istanza degli interessati e valutazione della Giunta Comunale, le predette aggregazioni operanti sul territorio con finalità riconducibili al pubblico interesse.

5. Il regolamento disciplina:

- a) i criteri per l'individuazione e la valutazione degli organismi di partecipazione;
- b) i tempi e i modi dei rapporti di tali organismi e delle Associazioni con l'Amministrazione Comunale;
- c) le modalità di accesso degli organismi di partecipazione e delle Associazioni agli atti amministrativi;
- d) la tenuta dell'Albo comunale delle Associazioni e dei Comitati.

Art. 37

Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività culturali, politiche, sociali, sportive e ricreative.

2. L'Amministrazione Comunale ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi ed organismi che ne facciano richiesta, sedi opportune ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente regolamentate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione, tra l'altro, alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può eventualmente essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

Art. 38

Consultazioni

1. Il Consiglio Comunale e la Giunta, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, possono promuovere consultazioni dei cittadini, degli operatori economici, dei lavoratori, delle forze sindacali e sociali e di altri organismi, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Quando sia necessario discutere e approvare piani regolatori, di sviluppo e di salvaguardia di aree naturali, devono essere sentite le Associazioni riconosciute, in forza di legge, portatrici di interessi diffusi, le quali esprimeranno un parere consultivo.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli atti del Consiglio Comunale e della Giunta che ne fanno esplicita citazione nelle inerenti deliberazioni.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.

Art. 39

Forum dei cittadini

1. Il Comune promuove forum dei cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministratori in ordine a fatti, problemi e iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.

2. I forum dei cittadini possono avere dimensioni comunale o subcomunale. Possono avere carattere periodico o essere convocati per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza.

3. Ad esso partecipano i cittadini interessati e i rappresentanti dell'Amministrazione responsabili delle materie inserite all'ordine del giorno.

4. I forum possono essere convocati anche sulla base di una richiesta di un congruo numero di cittadini.

CAPO II

INIZIATIVE POPOLARI

Art. 40

Istanze, petizioni e proposte

1. I soggetti di cui all'art. 5 hanno titolo a rivolgere istanze e petizioni al Consiglio Comunale e alla Giunta per quanto riguarda le materie di loro competenza con riferimento ai problemi di rilevanza comunale, nonché a proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte sono depositate presso la Segreteria del Comune per essere inoltrate, a seconda della competenza, al Consiglio Comunale o alla Giunta che provvedono a deliberare nel merito entro 60 giorni.

3. Agli effetti dei precedenti commi le istanze e le petizioni possono essere sottoscritte da uno o più aventi titolo; le proposte di deliberazione da non meno di 150 aventi titolo, le cui firme devono essere autenticate o da 800 aventi titolo le cui firme devono recare a fianco le indicazioni degli estremi di un documento di riconoscimento. L'autenticazione del-

le firme avviene a norma delle disposizioni del regolamento sul referendum di cui al successivo articolo.

Art. 41 Referendum

1. E' ammesso referendum consultivo e propositivo su questioni interessanti l'intera collettività comunale, ad esclusione delle seguenti materie:

- a) tributi locali, tariffe, bilanci e conti consuntivi;
- b) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- c) espropriazione per pubblica utilità;
- d) pianificazione urbanistica generale;
- e) strumenti urbanistici esecutivi approvati.

2. Il referendum

- a) consultivo è promosso dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune. L'Amministrazione potrà concordare con altri soggetti territoriali speciali consultazioni da svolgersi in ambiti territoriali superiori a quello comunale;
- b) propositivo è promosso con richiesta sottoscritta da parte di almeno 1500 cittadini iscritti nelle liste elettorali;

3. Sono elettori ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto Comunale, i residenti, anche non cittadini italiani, che abbiano compiuto 16 anni di età alla data della consultazione.

4. Il regolamento disciplina:

le modalità ed i termini per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori, per il controllo della regolarità di dette operazioni, per lo svolgimento delle operazioni di voto;

i termini temporali di indizione delle consultazioni;

i termini per la riproposizione dell'argomento respinto già oggetto di referendum;

il periodo dell'anno in cui si devono svolgere le consultazioni;

l'organo ed i limiti per la revisione della proposta referendaria secondo principi di legittimità e di correttezza formale;

l'accorpamento dei referendum proposti e le limitazioni di numero nell'arco dell'anno.

Il regolamento stabilirà altresì modalità e criteri di compilazione delle liste delle persone aventi titolo in conformità al disposto di cui all'articolo 5 del presente Statuto.

5. Sull'ammissibilità preventiva del Referendum di iniziativa popolare, la cui richiesta deve essere sottoscritta da almeno 50 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, decide una Commissione composta dal Presidente del Consiglio, dal Segretario Generale e dal Difensore Civico, entro sessanta giorni dal deposito della richiesta presso la Segreteria del Comune.

6. La votazione è ritenuta valida quando vi abbiano partecipato la metà più uno degli aventi diritto al voto.

7. Il quesito sottoposto a referendum che ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi produce gli effetti di cui ai seguenti commi.

8. Entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati il Consiglio Comunale ratifica l'esito referendario a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune. La mancata ratifica deve essere deliberata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune in caso di referendum propositivo e dalla maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati in caso di referendum consultivo.

9. Entro sessanta giorni dalla ratifica, il Consiglio Comunale adotta un provvedimento conforme all'esito della consultazione referendaria.

10. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali e provinciali, secondo quanto previsto dal comma 4° dell'art. 8 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i..

CAPO III

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 42

Diritto di partecipazione al procedimento

1. Il Comune è tenuto a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che deb-

bono intervenire. Tale procedimento è disciplinato dalla legge 241/1990 ed il Comune è tenuto ad adottare il regolamento per l'attuazione di tale legge.

2. Coloro che sono portatori di interessi pubblici e privati e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento medesimo.

Art. 43

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Il Comune deve dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

- a) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b), c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite.

CAPO IV

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 44

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco

che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune.

2. Presso apposito ufficio comunale o in via telematica debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, della "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità Europee, del "Bollettino Ufficiale" della Regione, dei regolamenti comunali, nonché copia dello Statuto.

3. SOPPRESSO.

Art. 45

Diritti di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti, dei provvedimenti ed in genere dei documenti amministrativi secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti, provvedimenti e documenti di cui al precedente comma, previo pagamento dei costi di riproduzione salve le disposizioni vigenti in materia di bollo e quelle relative ai diritti previsti dalla legge.

TITOLO IV

UFFICI E PERSONALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 46

Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

1. Il Comune disciplina con apposito regolamento - a norma della legislazione e dei contratti collettivi di lavoro vigenti - l'organizzazione dei propri uffici e servizi e la dotazione organica del personale.

2. L'organizzazione ed il relativo regolamento degli uffici e dei servizi deve basarsi su criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e col massimo di rispondenza alle esigenze della collettività utente.

3. Il regolamento di cui al precedente punto 2. potrà prevedere uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

Art. 47

Ufficio comunale

1. L'Ufficio comunale si articola in servizi e nell'Unità Operativa Complessa "Corpo di Polizia Municipale".

2. Nel servizio si individua la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'ente, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente stesso nell'ambito di una materia o di più materie appartenenti ad aree omogenee.

3. Il servizio si articola in unità operative complesse e semplici.

4. Gli uffici sono organizzati per moduli orizzontali di guisa che la struttura sovraordinata rappresenti la sintesi delle competenze di quelle subordinate, le quali agiscono per competenza propria.

CAPO II ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Art. 48

Disciplina dello status del personale

1. Lo stato giuridico del personale dipendente è regolato dalle disposizioni di legge vigenti, dalle norme contrattuali, dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dal decreto legislativo 3.2.1993, n. 29 e loro successive modifiche ed integrazioni, nonché, per quanto diversamente non stabilito, dai regolamenti comunali. Il trattamento economico è invece stabilito dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 49

Collaborazioni esterne e contratti a termine

1. Il regolamento degli Uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Tali collaborazioni professionali dovranno essere improntate a criteri di trasparenza e, di norma, assicurare una rotazione tra vari professionisti sulla base di un rapporto fiduciario.

3. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

3-bis. Anche la copertura dei posti degli uffici assegnati alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori può avvenire tramite collaborazioni esterne con contratto a tempo determinato.

Art. 49 bis

Direttore Generale- Nomina - Revoca - Rapporti con il Segretario Comunale - Durata

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare, al di fuori della dotazione organica, il Direttore Generale. Detta nomina avviene con contratto a tempo determinato e sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi. Contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore generale dovrà essere disciplinato, secondo l'ordinamento dell'Ente e nel rispetto dei distinti ed autonomi ruoli, il rapporto tra il Segretario ed il Direttore Generale. La revoca del Direttore Generale avviene sempre ad opera del Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale. La durata dell'incarico non può comunque eccedere quella del mandato del Sindaco.

Art. 49 ter

Direttore Generale - Competenze

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco. Egli provvede inoltre a sovrintendere alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Ad esso compete, in particolare, la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi. A tali fini, al Direttore generale dell'Ente rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Dirigenti dell'Ente, ad eccezione del Segretario del Comune.

CAPO III

RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL PERSONALE

Art. 50

Norme applicabili

1. La responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, il recesso, il licenziamento e la riammissione in servizio del personale dipendente sono regolati secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato, secondo la normativa del decreto legislativo n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni e secondo i contratti collettivi nazionali di lavoro.

CAPO IV

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 51

Stato giuridico e funzioni del Segretario

1. Lo stato giuridico del Segretario comunale, che dipende dall'apposita Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, è regolato dalla legge ed il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione giuridico amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Egli, inoltre, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando il Sindaco abbia nominato un Direttore Generale. Comunque il Segretario partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione. Può inoltre rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente. Infine esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Art. 52
Soppresso

Art. 52 bis
I dirigenti

1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.

2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente. Spettano ad essi in particolare, secondo le modalità stabilite dal regolamento per la disciplina dei contratti del Comune, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità sulle procedure d'appalto e di concorso, la stipulazione dei contratti, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'adozione di impegni di spesa, gli atti di amministrazione e gestione del personale, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie.

2-bis. Sono anche di competenza dei Dirigenti: le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, tutti gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

3. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

TITOLO V

RESPONSABILITA'

Art. 53

Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

3. Il Sindaco, il Segretario Generale, il Direttore Generale, il Dirigente, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1., devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Generale, al Direttore Generale o ad un Dirigente, o, infine, ad un responsabile di ufficio o servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 54

Responsabilità verso i terzi

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1., quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave, restando salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge, per Statuto o per regolamento.

5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 55

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonchè chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 56

Prescrizione dell'azione di responsabilità

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonchè le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

Art. 57

Pareri sulle proposte ed attuazione di deliberazioni

1. Il Dirigente preposto ed il responsabile del servizio interessato nonchè il responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

2. Il Dirigente, unitamente al funzionario preposto, è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

TITOLO VI

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CAPO I

SERVIZI

Art. 58

Servizi Pubblici Comunali

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. La gestione dei servizi ha luogo secondo la normativa prevista dall'art. 14 del presente Statuto.

3. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

4. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati secondo i principi stabiliti dalla legge sull'azione amministrativa (legge 7 agosto 1990, n. 241).

Art. 59

Aziende speciali ed istituzioni

1. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e ne approva lo Statuto.

2. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di "istituzioni", organismo dotato di sola autonomia gestionale.

3. Organi dell'Azienda e della Istituzione sono:

a) il Consiglio di Amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale. Si applicano per la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli Assessori Comunali;

b) il Presidente, nominato dal Sindaco sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale, prima di quella degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;

c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Egli è nominato per concorso pubblico per titoli ed esami.

4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio Statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e da regolamenti comunali.

5. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 60

Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 61
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni, altri Enti pubblici, ivi comprese le Comunità Montane e le Province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dall'articolo precedente in quanto compatibili.

2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Un rappresentante del Comune, nella persona del Sindaco o suo delegato, fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.

Art. 62
Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.

4. Qualora l'accordo sia adottato con Decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

5. La disciplina degli accordi di programma, prevista dalla normativa vigente, e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

CAPO III RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 63

Partecipazione alla programmazione

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione; formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla Provincia.

2. Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatoria di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettate dalla legge regionale.

3. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla Provincia.

Art. 64

Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.

2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 65
Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.

2. Decorso infruttuosamente il termine di quarantacinque giorni o altro termine prescritto dalla legge, il Comune può prescindere dal parere.

3. Vige in ogni caso la normativa di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e alla legge n. 241 del 7 agosto 1990.

TITOLO VII
FINANZA, CONTABILITÀ, SANZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO I
FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 66
Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 67
Attività finanziaria del Comune

1. La finanza del Comune è costituita da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti erariali;
 - e) trasferimenti regionali;
 - f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
 - g) risorse per investimenti;
 - h) altre entrate.
2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, i tributi con i loro ordinamenti e stabilisce la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi; queste ultime, con opportune differenziazioni, per quanto possibile, devono essere adeguate al costo dei relativi beni e servizi senza superarlo.

Art. 68

Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene rivisto, di regola, ogni dieci anni. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio sono personalmente responsabili il Sindaco, il Segretario ed il responsabile di ragioneria.

2. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui disciplina della tariffa è determinata dal Consiglio Comunale.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate con le modalità previste dalla legge.

Art. 69

Contabilità comunale: il bilancio

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il 31 dicembre, per l'anno successivo, osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Piemonte.

4. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

5. soppresso.

Art. 70

Contabilità comunale: il conto consuntivo

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta Comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori.

Art. 71

Attività contrattuale

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.

2. Sono di competenza della Giunta Comunale i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal regolamento di cui al comma precedente.

3. I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

4. In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti interviene il Dirigente o il suo sostituto.

5. Il Segretario Comunale roga tutti i contratti nei quali l'ente è parte e, inoltre, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente.

Art. 72

Composizione e nomina del Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei revisori è organo ausiliario, tecnico-consultivo del Comune. Esso è composto di 3 membri, nominati dal Consiglio, nei modi e tra le persone indicate dalla legge, che abbiano i requisiti per la carica a consigliere comunale.

2. Le proposte inerenti alla elezione dei revisori, depositate presso la Segreteria Comunale, devono essere accompagnate da analitico curriculum vitae di ciascun candidato e dalle dichiarazioni di accettazione.

3. Essi durano in carica un triennio, sono rieleggibili per una sola volta e non sono revocabili, salvo inadempienza.

4. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'ente con carattere di continuità e fatti salvi, quindi, i casi di prestazioni una tantum.

5. E' altresì incompatibile con la carica di amministratore di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune.

6. I revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o siano stati cancellati o sospesi dal ruolo professionale decadono dalla carica.

7. La revoca dall'ufficio è deliberata dal Consiglio comunale dopo formale contestazione da parte del Sindaco degli addebiti all'interessato, al quale è concesso, in ogni caso, un termine di 10 giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.

8. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di revisore, il Consiglio procede alla surrogazione entro trenta giorni. I nuovi nominativi scadono insieme con quelli rimasti in carica.

Art. 73

Svolgimento delle funzioni del Collegio dei Revisori

1. Il collegio dei revisori, deputato alla vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria ed alla revisione economico-finanziaria, esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.

2. I revisori collaborano con il Consiglio Comunale fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e, a consuntivo, di efficienza e di efficacia della opera e dell'azione dell'ente.

3. I revisori sono chiamati, a richiesta, ad esprimere pareri preventivi in ordine agli aspetti economico-finanziari di atti nei quali le esigenze di verifica contabile e finanziaria si presentano indispensabili.

4. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell'ente e delle sue istituzioni hanno diritto di accesso agli atti e documenti ed ai relativi uffici.

5. Essi sono tenuti a verificare l'avvenuto accertamento della consistenza patrimoniale dell'Ente, la regolarità delle scritture contabili, nonché la regolarità dei fatti gestionali, attraverso la presa visione e conoscenza degli atti che comportino spese e/o modifiche patrimoniali.

6. Essi presentano al Consiglio, per il tramite della Giunta, tutte le volte che lo ritengano necessario, una relazione contenente il riferimento dell'attività svolta, nonché i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

7. In sede di esame del rendiconto di gestione e del conto consuntivo, il presidente del collegio presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di legge.

8. I revisori possono essere sentiti dalla Giunta e dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da essi mossi all'operato dell'amministrazione.

9. Il Regolamento definisce i contenuti più specifici e le modalità concrete di svolgimento dei compiti dei revisori, mediante la previsione della loro periodicità, e disciplina forme specifiche di controllo di gestione.

Art. 74

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali;

b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 9 del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità, nonché dalla relativa convenzione.

Art. 75

Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono trimestralmente operazioni di controllo economico - finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi cui sono preposti.

2. Delle operazioni eseguite e delle risultanze i predetti responsabili fanno constare in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono all'Assessore competente; questi ne riferisce alla Giunta.

3. La Giunta, in base ai verbali ed alle osservazioni di cui al comma precedente, redige trimestralmente per il Consiglio e per il collegio dei Revisori la situazione generale aggiornata sulla esattezza della situazione di tesoreria, dei conti e del bilancio, segnalando qualsiasi anomalia riguardante i conti e la gestione e proponendo i relativi rimedi.

4. Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa ed i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.

5. Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il Consiglio Comunale adotta, nei modi e termini previsti, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

CAPO II

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 75 bis

Violazioni dei regolamenti ed ordinanze comunali – sanzioni amministrative

Le violazioni alle norme contenute nei regolamenti comunali della Città di Saluzzo o nelle ordinanze attuative dei regolamenti stessi sono punite con le sanzioni amministrative, principali ed accessorie, adottate ed applicate ai sensi del Capo I, sezione I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dello Statuto. Il Consiglio Comunale determina, con apposito regolamento e nei limiti di cui all'art. 10 della succitata legge n. 689/1981, gli importi edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie da applicarsi in conseguenza di violazioni dei Regolamenti Comunali a contenuto precettivo esterno, ivi comprese le inottemperanze alle Ordinanze sindacali e dirigenziali, esecutive o integrative di leggi e regolamenti, per le quali la legge non preveda sanzioni di diversa entità o natura.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 76

Revisione e modificazione dello Statuto

1. E' data facoltà alla Giunta e al singolo Consigliere Comunale di proporre la revisione o le modificazioni soppressive, aggiuntive o sostitutive dello Statuto.

2. Tali proposte sono affisse all'Albo Pretorio per un periodo non inferiore ai 15 giorni dal momento della loro presentazione; esse sono altresì trasmesse ai Capi Gruppo consiliari; espletate le formalità suddette sono sottoposte all'esame del Consiglio Comunale.

3. Il Consiglio Comunale è altresì tenuto a informare la cittadinanza sulla natura delle proposte di revisione e sugli sviluppi del loro procedimento di esame.

4. Qualora richiesto dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati, il Consiglio Comunale deve sottoporre a referendum consultivo le proposte di revisione dello Statuto, o promuovere la consultazione di associazioni, organizzazioni ed enti competenti in materia.

5. Un'iniziativa di revisione o di modificazione respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

Art. 77

Abrogazione dello Statuto

1. L'abrogazione totale o parziale dello Statuto è deliberata dal Consiglio Comunale con la procedura di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.

4. Una iniziativa di abrogazione, respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

Art. 78

Adozione dei regolamenti

1. Il regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

2. Tutti gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di cui al comma 1.

3. I regolamenti dovranno essere approvati con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto in quanto non siano incompatibili con la legge e con il presente Statuto.

Art. 79

Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere Comunale, alla Giunta Comunale, o a non meno di 150 elettori, ai sensi dell'articolo 40 del presente Statuto.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, in analogia a quanto previsto dall'articolo 10 delle preleggi.

Art. 80

Verifica dello stato di attuazione dello Statuto

1. Entro due anni dalla sua entrata in vigore, il Consiglio Comunale effettua, con sessione straordinaria, una verifica dello stato d'attuazione dello Statuto, promuovendo altresì la consultazione delle associazioni, organizzazioni ed enti a ciò competenti, e curando inoltre la più ampia pubblicità dei lavori di revisione e delle loro conclusioni.

Art. 81

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Lo Statuto ed eventuali sue modifiche e/o integrazioni entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla loro affissione all'albo pretorio dell'ente.

4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.”

Art. 81 bis

Soppresso

